



**PROCEDURA PER LA  
DISCIPLINA  
DELLE OPERAZIONI  
CON PARTI CORRELATE**

**(AI SENSI DELL'ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE, DEL REGOLAMENTO  
ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA n. 17221 DEL 12 MARZO 2010 COME  
MODIFICATO DALLA DELIBERA n. 17389 DEL 23 GIUGNO 2010 E DELL'ART. 9.C.1  
DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE)**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A. nella riunione dell'8 novembre 2010 previo parere favorevole del Comitato, appositamente costituito, composto da soli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 4. Comma 3, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato con delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010**

## **INDICE**

Art. 1 Ambito di Applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Individuazione delle parti correlate

Art. 4 Individuazione delle operazioni con parti correlate

Art. 5 Comitato per le operazioni con parti correlate

Art. 6 Individuazione delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

Art. 7 Operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

Art. 8 Operazioni con parti correlate di minore rilevanza

Art. 9 Esperti Indipendenti

Art. 10 Operazioni di competenza assembleare

Art. 11 Operazioni di importo esiguo

Art. 12 Operazioni oggetto di delibere – quadro

Art. 13 Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate

Art. 14 Casi di esclusione

Art. 15 Disposizioni finali

## **ART. 1**

### **Ambito di applicazione**

**1.1** La presente Procedura, adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-*bis* del codice civile e dal Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato con delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 nonché di quanto raccomandato dall'art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione del mese di marzo 2006) ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A. nella riunione dell' 8 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato, appositamente costituito, composto da soli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 4. comma 3 del sopra citato Regolamento, individua le regole che disciplinano l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Dada S.p.A., direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.

## **ART. 2**

### **Definizioni**

**2.1** Fatte salve le definizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, ai fini del presente documento si intendono per:

- 1) “operazioni di minore rilevanza”**: le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza di cui all'art. 6 della presente Procedura e dalle operazioni di importo esiguo individuate all'art.11 della presente Procedura, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento;
- 2) “operazioni ordinarie”**: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- 3) “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- 4) “Società”**: Dada S.p.A.
- 5) “Gruppo Dada”**: collettivamente Dada ed ogni società controllata direttamente o indirettamente da quest'ultima ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico;
- 6) “amministratori indipendenti”**:
  - a)** gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società;
  - b)** gli amministratori riconosciuti come tali dalla Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate come attualmente adottato dalla Società (edizione del mese di marzo 2006), o come successivamente modificato dal Comitato per la Corporate Governance, purché, anche nella versione modificata, preveda requisiti di indipendenza ritenuti almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico;
- 7) “amministratori non correlati”**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
- 8) “soci non correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

- 9) **“Regolamento”**: il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato con delibera Consob 17389 del 23 giugno 2010;
- 10) **“Testo unico”**: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- 11) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

### ART. 3

#### Individuazione delle parti correlate

- 3.1 Ai fini del presente documento si intende per **“parte correlata”** a Dada, in base alla relativa nozione fornita dall’Allegato 1 del Regolamento, un soggetto che:
- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
    - (i) controlla Dada, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
    - (ii) detiene una partecipazione in Dada tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
    - (iii) esercita il controllo su Dada congiuntamente con altri soggetti;
  - (b) è una società collegata di Dada;
  - (c) è una joint venture in cui Dada è una partecipante;
  - (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Dada o della sua controllante;
  - (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
  - (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
  - (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Dada, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.”
- 3.2 Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento, ai fini delle definizioni di “parte correlata” di cui al precedente art. 3.1. ed “operazione con una parte correlata” di cui al successivo art. 4.1, le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono le seguenti:
- 1) **“controllo”** è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
  - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
  - (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
  - (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.
- 2) **“controllo congiunto”** è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

**3) “influenza notevole”** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;

(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito

ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;

(d) l’interscambio di personale dirigente;

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

**4) “dirigenti con responsabilità strategiche”** sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Dada S.p.A., vale a dire i dirigenti di Dada ovvero delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate che, iscritti in un apposito elenco, risultano espressamente individuati come tali dall’Amministratore Delegato di Dada S.p.A., oltre agli amministratori (esecutivi o meno) di Dada ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale di quest’ultima.

**5)** si considerano “**Stretti familiari**” di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi almeno includono:

(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;

(b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

(c) i parenti e gli affini entro il secondo grado.

**6) “società controllata”** è un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità.

**7) “società collegata”** è un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

**8) “joint venture”** è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.

**3.3** L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

**3.4** Sulla base delle definizioni di cui al presente articolo, la Direzione Affari Legali e Societari avrà il compito di predisporre una lista scritta delle parti correlate a Dada che sarà oggetto di continuo aggiornamento sulla base delle informazioni a disposizione della Società e di quelle

rese disponibili alla medesima dai soggetti di cui all'art. 3.1 (a) (d), ai sensi della presente Procedura, in conformità con quanto disposto dall'art. 4, comma 8 del Regolamento. A tal fine, i soggetti di cui all'art. 3.1 (a) (d) dovranno comunicare alla Direzione Affari Legali e Societari, mediante trasmissione con mezzi che assicurano la tracciabilità (tra cui l'invio all'indirizzo di posta elettronica [affarilegaliesocietari@dada.net](mailto:affarilegaliesocietari@dada.net).) le informazioni personali rilevanti di cui all'art. 3.1 (a) (e) (f) e le eventuali successive modifiche alle stesse. Fermo quanto sopra previsto, la Direzione Affari Legali e Societari avrà cura di inviare – sulla base delle informazioni disponibili alla Società – ai soggetti di cui all'art. 3.1 (a) ed art. 3.1 (d) una comunicazione scritta, allo scopo di chiedere un aggiornamento delle informazioni disponibili al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

**3.5** Un apposito Gruppo di Valutazione interno composto dai responsabili delle Direzioni Affari Legali e Societari, Amministrazione, Finanza e Fiscale e dal CFO provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alle relative definizioni di cui al presente articolo, potendo detto Gruppo investire il Comitato per le operazioni con parti correlate di cui al successivo art. 5 della relativa questione qualora ciò sia ritenuto opportuno.

**3.5** Ai fini di quanto richiesto dall'art. 4, comma 1, lett. f del Regolamento in relazione all'art. 4, comma 2 del Regolamento, la Società ha valutato di non individuare ulteriori soggetti da intendersi come parti correlate rispetto a quanto previsto dal Regolamento. La Società ha indicato espressamente quali soggetti da intendersi come parti correlate, in conformità alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, i componenti effettivi del Collegio Sindacale di Dada. L'individuazione di ulteriori parti correlate rispetto a quelle indicate nel paragrafo 3.1. deve intendersi come modifica alla presente procedura ed è rimessa al Consiglio di Amministrazione che delibera in conformità all'art. 4, comma 3 del Regolamento.

## **ART. 4**

### **Individuazione delle operazioni con parti correlate**

**4.1** Ai fini del presente documento si intende per “**operazione con una parte correlata**”, in base alla nozione fornita dall'Allegato 1 del Regolamento, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le operazioni con parti correlate:

- gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili, incluse le promesse unilaterali;
- le prestazioni di opere e servizi;
- la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
- ogni altro atto avente ad oggetto diritto di contenuto patrimoniale (ad esempio: i patti di non concorrenza, le modifiche delle clausole contrattuali in vigore).

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di parte correlata;;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

**4.2** Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento, ai fini della definizione di “operazione con una parte correlata” di cui al precedente 4.1, le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza

notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono quelle indicate all’art. 3.2 anche in conformità dell’art.3.3.

- 4.3** Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 4.4.** La Direzione Affari Legali e Societari avrà il compito di inviare tempestivamente la lista delle parti correlate a Dada di cui al precedente art. 3.4 ai responsabili delle Funzioni Acquisti e Controllo di Gestione, al responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Fiscale, al CFO di Dada, ai responsabili delle business unit del Gruppo Dada nonché ai Presidenti e/o Amministratori Delegati delle Società controllate italiane ed estere individuate ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico, i quali, qualora abbiano notizia della predisposizione di possibili operazioni di Dada, direttamente ovvero per il tramite di società controllate e/o di società controllate da Dada, con parti correlate a Dada ai sensi della presente Procedura, sono tenuti ad operare in conformità alla presente Procedura prima di formalizzare l’operazione ed a segnalarlo senza indugio al Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Fiscale, al Responsabile della Funzione Controllo di Gestione ed al Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari. La segnalazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: (i) società del Gruppo Dada che dovrebbe svolgere l’operazione, (ii) controparte e ragione della correlazione, (iii) tipologia ed oggetto dell’operazione, (iv) motivazioni, (v) valore economico dell’operazione e modalità di determinazione del prezzo, (vi) altre informazioni rilevanti, inclusa la tempistica prevista per la sua realizzazione. Il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Fiscale, il Responsabile della Funzione del Controllo di Gestione ed il Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari valuteranno, congiuntamente e tempestivamente, la rilevanza/significatività, ricorrenza ed esiguità dell’operazione ai sensi ed agli effetti della presente Procedura. A tal fine, qualora le informazioni inviate dovessero risultare incomplete, sarà cura del Responsabile della Direzione degli Affari Legali e Societari richiedere ai medesimi soggetti che hanno inviato la segnalazione di procedere ad una tempestiva integrazione.

## **ART. 5**

### **Comitato per le operazioni con parti correlate**

- 5.1** In conformità di quanto previsto all’art. 8, comma 1, lettera (b) del Regolamento, è costituito un comitato per le operazioni con parti correlate, composto da tre amministratori indipendenti non correlati individuati nei tre amministratori indipendenti già membri del Comitato di Controllo Interno della Società, costituito ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate, salvo quanto previsto ai successivi art. 5.2, 5.3., 5.4 (di seguito “Comitato per le operazioni con parti correlate” o anche “Comitato OPC”). Il Presidente del Comitato di Controllo Interno della Società è individuato come Presidente del Comitato OPC, potendo il medesimo Comitato designare un amministratore facente parte dello stesso che ne faccia le veci.
- 5.2** Qualora rispetto ad una singola operazione, uno o più membri del Comitato di Controllo Interno risultino non possedere il requisito della non correlazione, a seguito di condivisione in forma scritta del venir meno di detto requisito da parte dei restanti due membri del Comitato ovvero, qualora vi sia un solo membro non correlato, anche con la condivisione, sempre in forma scritta, del Presidente del Collegio Sindacale, l’amministratore correlato/gli amministratori correlati verrà/verranno sostituito/sostituiti dall’amministratore indipendente non correlato più anziano/dagli amministratori indipendenti in ordine di anzianità facente/facenti parte del Consiglio di Amministrazione.

- 5.3** Fermo quanto disposto al precedente articolo 5.2, qualora rispetto ad una singola operazione di maggiore rilevanza di cui all'art.6, non vi sia all'interno del Consiglio di Amministrazione un numero minimo di amministratori indipendenti non correlati pari a tre, a seguito di condivisione in forma scritta del venir meno del requisito di non correlazione da parte dei soli due amministratori non correlati ovvero, qualora vi sia un solo membro non correlato, anche con la condivisione, sempre in forma scritta, del Presidente del Collegio Sindacale, ovvero qualora non vi sia nessun membro non correlato con la condivisione in forma scritta del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione assumerà la relativa delibera di cui all'art. 7.1 previo motivato parere favorevole di un esperto indipendente che dovrà avere i requisiti di cui all'art. 9. In tal caso l'esperto indipendente sostituirà il Comitato per le operazioni con parti correlate a tutti gli effetti di cui alla presente procedura.
- 5.4** Fermo quanto disposto al precedente articolo 5.2, qualora rispetto ad una singola operazione di minore rilevanza di cui all'art. 8, non vi sia all'interno del Consiglio di Amministrazione un numero minimo di amministratori indipendenti non correlati pari a due, a seguito di condivisione in forma scritta del venir meno del requisito di non correlazione da parte del solo membro non correlato e del Presidente del Collegio Sindacale, ovvero qualora non vi sia nessun membro non correlato con la condivisione, sempre in forma scritta, del Collegio Sindacale, l'organo competente alla sua approvazione/realizzazione procederà previo parere non vincolante di un esperto indipendente che dovrà avere i requisiti di cui all'art. 9. In tal caso l'esperto indipendente sostituirà il Comitato per le operazioni con parti correlate a tutti gli effetti di cui alla presente procedura.

## **ART. 6**

### **Individuazione operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza**

- 6.1** Ai fini del presente documento, in conformità con l'Allegato 3 del Regolamento, si intendono per **“operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza”** le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5 %, salvo quanto previsto al successivo art. 6.2:
- a)** Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato di Dada ovvero se maggiore, la capitalizzazione di Dada rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
    - i)** per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
    - ii)** per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
    - iii)** per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
- Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- b)** Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Dada. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente



stato patrimoniale consolidato pubblicato di Dada; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Dada. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato di Dada; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- 6.2** Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati a Dada, si intendono di maggiore rilevanza qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al precedente paragrafo 6.1 risulti superiore alla soglia del 2,5%. Ai fini dell'individuazione delle operazioni con soggetti correlati alla società controllante quotata di Dada che risultino a loro volta correlati a Dada, la società controllante quotata di Dada è tenuta a comunicare alla Direzione Affari Legali e Societari, mediante trasmissione con mezzi che assicurano la tracciabilità (tra cui l'invio all'indirizzo di posta elettronica [affarilegaliesocietari@dada.net](mailto:affarilegaliesocietari@dada.net)) i soggetti a quest'ultima correlati e, nel tempo le eventuali successive variazioni alla lista dei soggetti rilevanti. Fermo quanto sopra, la Direzione Affari Legali e Societari avrà cura di inviare alla società controllante quotata di Dada una comunicazione scritta allo scopo di chiedere un aggiornamento delle informazioni disponibili al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.
- 6.3** Ai fini di quanto richiesto dall'art. 4, comma 1, lett. f del Regolamento in relazione all'art. 1.3 dell'Allegato 4 del Regolamento, la Società ha valutato di non individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei precedenti paragrafi per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale di Dada, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di assimilare altre operazioni alle operazioni di maggiore rilevanza, previo parere favorevole del Comitato OPC, tenuto conto della possibilità di incidere sull'autonomia gestionale di Dada.
- 6.4.** Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 13.2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel presente art.6 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società comunica alla Consob, prima della conclusione delle trattative, le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta affinché Consob indichi modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici ai sensi dell'art.2, dell'Allegato 3 del Regolamento.

## **ART. 7**

### **Operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza**

- 7.1** Salvo quanto previsto dall'art. 10.2 e dall'art. 7.3, il Consiglio di Amministrazione di Dada provvede alla preventiva approvazione (sia nel caso di operazioni di competenza di Dada, sia nel caso di operazioni di competenza delle società direttamente e/o indirettamente controllate da Dada, qualora l'operazione sia realizzata da Dada per il tramite delle società direttamente e/o indirettamente controllate da Dada ovvero nel caso di operazioni di società direttamente e/o indirettamente controllate da Dada riconducibili a Dada, in quanto necessaria la preventiva approvazione/valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione o di un esponente aziendale di Dada in base alle regole di governance ed alle deleghe gestionali del Gruppo Dada attualmente in vigore) delle operazioni con parti correlate rientranti tra le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di cui all'art. 6, previo parere favorevole motivato del Comitato OPC indicato all'art. 5 sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il verbale della delibera di approvazione/valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.2** In relazione a ciascuna operazione con parti correlate di maggiore rilevanza indicate all'art. 6, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con congruo anticipo in relazione alle circostanze del caso concreto (valutato dal presidente del Consiglio di Amministrazione anche in relazione a situazioni di particolare urgenza) un'adeguata e completa informativa in forma scritta, predisposta dagli organi delegati, direttamente o tramite la funzione aziendale o il responsabile esecutivo della società controllata competente alla sua realizzazione, in ordine agli elementi caratteristici dell'operazione (sotto il profilo strategico, economico-finanziario, legale, fiscale, etc..) nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni temporali ed economiche previste per la sua realizzazione, sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi connessi all'operazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard il Consiglio di Amministrazione riceve parimenti documentazione in forma scritta contenente oggettivi elementi di riscontro. In vista dell'esame da parte del Consiglio di Amministrazione è, quindi, fornita ai componenti dello stesso ed al Collegio Sindacale a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopra citata informativa in forma scritta, copia della quale è trasmessa preventivamente al presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Affari Legali e Societari di Dada, la quale provvede altresì alla sua conservazione.
- 7.3** In relazione a ciascuna operazione con parti correlate di maggiore rilevanza indicate all'art. 6 da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione di Dada di cui all'art.7.1, il Comitato OPC ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati sono coinvolti con congruo anticipo nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione, da parte degli organi delegati, direttamente o tramite la funzione aziendale o il responsabile esecutivo della società controllata competente alla sua realizzazione, di un flusso informativo completo e tempestivo finalizzato a consentire al Comitato OPC l'emissione del parere indirizzato al Consiglio di Amministrazione sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il flusso informativo viene predisposto dagli organi delegati del Consiglio di Amministrazione, direttamente o tramite la funzione aziendale o il responsabile esecutivo della società controllata competente alla sua realizzazione, in ordine agli elementi caratteristici dell'operazione (sotto il profilo strategico, economico-finanziario, legale, fiscale, etc..), nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni temporali ed economiche previste per la sua realizzazione, sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi connessi all'operazione.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard il Comitato OPC ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, ricevono parimenti documentazione in forma scritta contenente oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato OPC ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'istruttoria indicati dagli organi delegati, qualora ciò sia necessario e/o opportuno al fine di consentire al Comitato OPC l'emissione del parere indirizzato al Consiglio di Amministrazione sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere del Comitato OPC indirizzato al Consiglio di Amministrazione deve risultare da un documento redatto per iscritto ed avere un contenuto tale da permettere al Consiglio di Amministrazione di formulare un giudizio consapevole sull'operazione, dovendo riportare almeno le seguenti informazioni relative all'operazione:

- 1) descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2) indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia al Comitato OPC, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 3) Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'operazione.
- 4) Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, le motivazioni di tale dichiarazione e gli oggettivi elementi di riscontro. Qualora vi sia il parere di esperti indipendenti ai sensi dell'art. 9 a supporto della congruità di tale corrispettivo, l'indicazione dell'esistenza del parere e le sue conclusioni.

Il Comitato OPC provvede a conservare copia, eventualmente con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari della Società, della documentazione inviata ai sensi del presente articolo.

- 7.4.** Qualora l'operazione sia realizzata per il tramite ovvero da società controllate soggette a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività il parere previsto nell'art.7.1 reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.
- 7.5** L'esecuzione delle operazioni di maggiore rilevanza approvate dal parte del Consiglio di Amministrazione di Dada ai sensi dei paragrafi precedenti è oggetto di una completa e specifica informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza della Società.
- 7.6.** Ai fini di quanto richiesto dall'art. 4, comma 1, lett. f del Regolamento in relazione all'art. 8, comma 2 del Regolamento, la Società ha valutato di non prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza possano essere compiute nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti mediante il meccanismo previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento.

## **ART. 8**

### **Operazioni con parti correlate di minore rilevanza**

- 8.1** Salvo quanto previsto dall'art 10.1, il Consiglio di Amministrazione di Dada o gli organi delegati di Dada (qualora l'operazione rientri nell'ambito delle deleghe di questi ultimi) o i consigli di amministrazione o gli organi delegati delle società direttamente e/o indirettamente controllate da Dada (nel caso di operazioni di competenza di questi ultimi) approvano le operazioni con parti correlate da realizzarsi da parte di Dada stessa anche per il tramite della società da essa direttamente o indirettamente controllate rientranti tra le operazioni con parti correlate di minore rilevanza, previo motivato parere non vincolante del Comitato OPC indicato all'art. 5 sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.2** Il Comitato OPC ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8.1, il Consiglio di Amministrazione ed il collegio sindacale di Dada o i consigli di amministrazione ed i collegi sindacali delle società direttamente e/o indirettamente controllate da Dada (nel caso di operazioni di competenza di questi ultimi) ricevono, a cura rispettivamente degli organi delegati e del presidente del Consiglio di Amministrazione competente, con congruo anticipo (valutato rispettivamente dagli organi delegati e dal presidente del Consiglio di Amministrazione anche in relazione a situazioni di particolare urgenza o confidenzialità) un'adeguata e completa informativa in forma scritta, predisposta dagli organi delegati, direttamente o tramite la funzione aziendale o il responsabile esecutivo della società controllata, competente alla sua realizzazione, in ordine agli elementi caratteristici dell'operazione (sotto il profilo strategico, economico-finanziario, legale, fiscale, etc..) nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni temporali ed economiche previste per la sua realizzazione, sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi connessi all'operazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard il Consiglio di Amministrazione riceve parimenti documentazione in forma scritta contenente oggettivi elementi di riscontro. In vista dell'esame da parte del Consiglio di Amministrazione competente è, quindi, fornita ai componenti dello stesso ed al collegio sindacale, a cura del presidente del Consiglio di Amministrazione competente, la sopra citata informativa in forma scritta, copia della quale è trasmessa preventivamente al presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Affari Legali e Societari di Dada, la quale provvede altresì alla sua conservazione.
- Il verbale della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora competente, deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.3** Qualora l'operazione sia realizzata per il tramite ovvero da società controllate soggette a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività il parere previsto nell'art. 8.1 reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.
- 8.4** L'esecuzione delle operazioni di minore rilevanza ai sensi dei paragrafi precedenti è oggetto di una completa e specifica informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza della Società.
- 8.5** Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle

operazioni di minore rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi dell'art. 8.1 nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

## **ART. 9**

### **Esperti indipendenti**

- 9.1** Ove la natura, il valore o altre caratteristiche dell'operazione lo facciano giudicare opportuno o necessario al fine di rilasciare il parere al Consiglio di Amministrazione o agli organi delegati competenti di Dada o delle società direttamente e/o indirettamente controllate da Dada (nel caso di operazioni di competenza di queste ultime) sull'interesse della Società al compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di cui all'art. 7.1 o di minore rilevanza di cui all'art. 8.1 nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, il Comitato OPC può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta per acquisire da essi un'opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità dell'operazione stessa. Gli esperti vengono selezionati dal Comitato OPC tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse e dovranno essere privi di conflitti di interessi in relazione all'operazione.
- 9.2** Qualora il Comitato OPC decida di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti al fine di rilasciare il parere al Consiglio di Amministrazione o agli organi delegati competenti di Dada o delle società direttamente e/o indirettamente controllate da Dada (nel caso di operazioni di competenza di questi ultime) sull'interesse della Società al compimento di operazioni di minore rilevanza di cui all'art. 8.1, la spesa a carico della Società per i servizi resi dagli esperti in relazione alla singola operazione dovrà essere autorizzata dalla Società che ne valuta la congruità.

## **ART. 10**

### **Operazioni di competenza assembleare**

- 10.1** Quando un'operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le medesime regole procedurali dell'articolo 8 intendendosi sostituito il Consiglio di Amministrazione con l'organo dell'Assemblea.
- 10.2** Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le medesime regole procedurali dell'articolo 7 intendendosi sostituito il Consiglio di Amministrazione con l'organo dell'Assemblea.
- 10.3** Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 13.1, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento, includendo anche mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

**10.4.** Ai fini di quanto richiesto dall'art. 4, comma 1, lett. f del Regolamento in relazione all'art. 11, comma 5 del Regolamento, la Società ha valutato di non prevedere deroghe alle regole contenute nella presente Procedura nel caso di urgenza collegata a crisi aziendale.

#### **ART. 11**

##### **Operazioni di importo esiguo**

**11.1** Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle operazioni con parti correlate di importo esiguo ovvero alle operazioni con parti correlate il cui controvalore non sia superiore a 200.000 Euro. La Società tiene evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni con parti correlate di importo esiguo compiute in regime di esenzione e ne dà informativa trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza della Società.

#### **ART. 12**

##### **Operazioni oggetto di delibere - quadro**

**12.1** Nel caso di operazioni omogenee, funzionalmente collegate tra loro, con determinate categorie di parti correlate da realizzarsi dalla Società ovvero per il tramite di società direttamente od indirettamente controllate, ovvero da società direttamente od indirettamente controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società procede alla relativa approvazione tramite delibere – quadro, la cui efficacia non è superiore ad un anno, sottoposte alle medesime regole procedurali di cui agli articoli 7 e 8 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Il verbale della delibera di approvazione/valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione reca la descrizione della/e serie di operazioni oggetto della delibera -quadro così che esse siano adeguatamente determinate e riporta il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

**12.2** L'attuazione delle delibere – quadro approvate dal parte del Consiglio di Amministrazione di Dada ai sensi dei paragrafi precedenti è oggetto di una completa e specifica informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza.

**12.3** In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 13 qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 6.

**12.4** Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi dell'art. 13 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 13.2.

#### **ART. 13**

##### **Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate**

- 13.1** In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere di Dada, la medesima Società predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento.
- 13.2** La Società predispone il documento informativo indicato al precedente art. 13.1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 6. Ai fini del presente articolo rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 11 e 15.
- 13.3** Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, il documento informativo di cui all'art. 13.1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- 13.4** Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'art. 13.2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società, tenuta alla pubblicazione del medesimo documento, ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. La società controllata trasmette tempestivamente tali informazioni necessarie alla predisposizione del documento.
- 13.5** Nei termini previsti dagli articoli precedenti la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui all'art. 12.1 o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, le Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento, motivando tale scelta. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, qualora decida di pubblicare le informazioni di cui al presente articolo in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
- 13.6** Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico

sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 6 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 13.1;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 11 e 15;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

**13.7** La Società, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche mediante riferimento ai documenti pubblicati ai sensi dei paragrafi precedenti, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

**13.8** Ai fini di quanto richiesto dall'art. 4, comma 1, lett. f del Regolamento in relazione all'art. 13, comma 6 del Regolamento, la Società ha valutato di non prevedere deroghe alle regole contenute nella presente Procedura, nel caso di urgenza.

## **ART. 14** **Casi di esclusione**

**14.1** Fermo quanto già disposto all'articolo 11, la presente Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (eventualmente nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

**14.2** Le disposizioni della presente Procedura non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

**14.3** Fermo quanto previsto dall'articolo 13.7 ai sensi dell'art. 154-ter del Testo Unico, ove applicabile, le disposizioni della presente Procedura non si applicano altresì alle seguenti fattispecie:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;



b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 14.1, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:

i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;

ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;

iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;

iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard secondo le definizioni fornite all'art. 1 da interpretarsi anche alla luce di quanto indicato da Consob con Comunicazione del 24 settembre 2010. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 13 (ad eccezione come detto di quelli di cui all'art. 13.7), fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:

i) la Società comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma, 3 del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

ii) la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 13.7, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

**14.4** Le disposizioni della presente Procedura, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13, non si applicano, inoltre, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate da Dada a società del Gruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

**14.5** Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13, qualora all'operazione con parte correlata si applichi l'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non trovano applicazione le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell'articolo 9 per le operazioni di minore rilevanza nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, nell'articolo 7.

**14.6** Fermo quanto previsto dall'articolo 13.7, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi di altre parti correlate della Società. Si considerano interessi di altre parti correlate significativi il possesso, direttamente od indirettamente, di azioni e/o strumenti finanziari partecipativi pari almeno al 20% del capitale o di forme di remunerazione legate ai risultati della medesima società o di società a questa facente capo. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

## **ART. 15** **Disposizioni finali**

- 15.1** La presente Procedura è pubblicata sul sito internet della Società ed entra in vigore da 1 dicembre 2010 tranne per gli articoli 7 e 8 che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2011.
- 15.2** La presente Procedura sostituisce ogni precedente disposizione in materia di operazioni con parti correlate. In particolare, la “Procedura avente ad oggetto operazioni significative, con parti correlate ed in cui un amministratore risulti portatore di interesse” rimane valida esclusivamente per le parti relative alle operazioni significative non con parti correlate ed in cui un amministratore di società direttamente od indirettamente controllate risulti portatore di interesse.
- 15.3** La presente Procedura è comunicata al Presidente ed agli organi delegati di tutte le società direttamente o indirettamente controllate da Dada, le quali dalla data di comunicazione sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della stessa applicabili alle medesime.
- 15.4** Ogni modifica della presente Procedura è rimessa al Consiglio di Amministrazione di Dada che delibera in conformità all’art. 4, comma 3 del Regolamento.
- 15.5** Il Dirigente Preposto ai documenti contabili assicura il coordinamento con le procedure amministrative – contabili previste dall’articolo 154-bis del Testo Unico.